

TRIBUNALE DI PIACENZA

SEZ. LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

di **Alberto Toma**, nato a Piacenza il 14.02.1987 (C.F. TMOLRT87B14D611A) residente in Vigolo Marchese di Castell'Arquato, Comune di Castell'Arquato (PC), via Caselle n. 5 ed elettivamente domiciliato in Parma, via Carducci n. 3 presso lo studio dell'avv. Maria Giulia Bettati che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al presente atto la quale dichiara di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche all'indirizzo pec avvmariagiuliabettati@pec.giuffre.it o al numero di fax 0521712011

contro

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588) in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a e domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, via Testoni n. 6

nonché contro

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna – in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. 80062970373) con sede in Bologna, via de' Castagnoli n. 1 e domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, via Testoni n. 6

Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, Ufficio IX, sede di Piacenza, (C.F. 80008710347) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piacenza, C.so Garibaldi n. 50 e domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Bologna, via Testoni n. 6

IN FATTO

- 1) Il sig. Alberto Toma presentava in data 30 luglio 2020 domanda di inserimento nella II fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze per la Provincia di Piacenza, scuola secondaria di II grado, per le classi di concorso A045 (scienze economiche aziendali) e A047 (scienze matematiche applicate) (doc. 1)
- 2) Oltre al titolo di accesso (laurea magistrale in Amministrazione e Direzione Aziendale conseguita presso l'Università di Parma con votazione 110 e lode) egli



indicava quelli ulteriori e precisamente:

- . certificazione informatica ECDL livello Core conseguita il 18.11.2004 presso l'I.S.T.C. G.D. Romagnosi (PC)

- . master in management, marketing e comunicazione della musica conseguita il 18 marzo 2013 presso l'Università Sapienza di Roma;

- . certificazione linguistica in inglese B2 Cambridge English Level 1 in ESOL International (FIRST) conseguita il 22.4.2017 presso la British School Piacenza

Ciascuno di tali titoli ha un valore determinato che, per le scuole secondaria di II grado, è indicato nell'allegato A4 dell'O.M. 60/2020.

3) Al momento della pubblicazione della graduatoria, il 2 settembre 2020, il ricorrente apprendeva di essere stato incluso nella relativa GPS (doc. 2- pagg. 111-122) per le classi di concorso sopra citate con punti 34,50 e si accorgeva che non gli era stato attribuito il punteggiato (n. 3 punti) relativo alla certificazione linguistica in inglese, nonostante fosse stata correttamente inserita in domanda.

Nella sua posizione personale in "istanze on line" (doc. 3) infatti, l'Amministrazione non aveva considerato detto titolo.

In data 3.9.2020 inviava reclamo all'USP di Piacenza in merito all'errata attribuzione del punteggio in entrambe le classi di concorso sopra citate: punti attribuiti 34,50, punti spettanti 37,50 (doc. 4, 4 bis);

in data 10.9.2020, le GPS venivano ripubblicate ma la situazione del sig. Toma non cambiava (doc. 5 pag. 126-137).

Conseguentemente, l'11.9.2020 egli presentava ulteriore reclamo rivolto all'USP di Piacenza (doc. 6; 6 bis).

Su indicazioni di detto Ufficio, il 16.9.2020 il sig. Toma inviava al medesimo e, specificatamente all'Ufficio personale ove era stata istituita task force per la gestione dei reclami relativi alle GPS delle scuole secondarie, ulteriore sollecitazione alla correzione dell'errore in tempo utile per le convocazioni ormai prossime volte all'assegnazione di supplenze su posti di sostegno per l'a.s. 2020/2021 (doc. 7, 7 bis).

Il 18.09.2020 venivano pubblicate le graduatorie incrociate sostituite poi il



21.9.2020 da quelle aggiornate nelle quali il sig. Toma compariva alla posizione n. 953 col punteggio ancora errato (doc. 8 pag. 24).

Ciò impediva allo stesso di partecipare alla convocazione del 30.9.2020 ove erano stati convocati i candidati dal n. 801 al n. 950 (doc. 9) e a quella del 3.11.2020 (riservata alle nomine a tempo determinato per i posti di sostegno, scuola secondaria II° a chi aveva posizione dal n. 859 al n. 890) alla quale, col punteggio corretto avrebbe potuto partecipare (doc.10).

A quella successiva del 6.11.2020 (riservata alle nomine a tempo determinato per i posti di sostegno, scuola secondaria II° a chi aveva posizione dal n. 891 al n. 1200 – doc. 11) riusciva a partecipare (doc. 12, 12 bis) ma, proprio in conseguenza del punteggio errato e quindi della posizione non corretta in graduatoria, non riusciva ad ottenere la supplenza annuale che veniva assegnata a docenti con punteggio inferiore rispetto al suo, come si evince dal prospetto pubblicato sul sito dell'Ufficio di Piacenza.

A titolo esemplificativo:

CONVOCAZIONE DEL 3.11.2020_ supplenza fino al 30 giugno 2021 assegnata alla sig.ra Lippello Brigida (doc. 13)

CONVOCAZIONE DEL 6.11.2020 supplenze fino al 30 giugno 2021 assegnate a: Cecutta Francesca, Taddeo Giuseppe Giovanni, De Leonardis Maria Patrizia, tutti con punti 36 (doc. 14).

Il 10 febbraio 2021 il ricorrente veniva contattato telefonicamente da personale dell'amministrazione del liceo Romagnosi che gli chiedeva l'invio del documento attestante la certificazione linguistica; prontamente il sig. Toma lo inoltrava (doc. 15).

Magicamente, senza alcun avviso o comunicazione, nel marzo del 2021, controllando la sua posizione personale sul sistema polis approntato dal MIUR, egli si avvedeva che il punteggio era stato corretto rispetto a quello originario (doc. 16, 16 bis).

Alla luce della mancanza di trasparenza dell'operato dell'amministrazione e del mancato aggiornamento della graduatoria in tempo utile per ottenere la cattedra, il



29 marzo 2021 veniva inviata pec nella quale si contestava l'azione amministrativa e si diffidava l'Amministrazione all'emissione di decreto di rettifica del punteggio informalmente riconosciuto (doc. 17, 17 bis, 17 ter).

Non ottenendo riscontri, il sig. Toma formulava istanza di accesso agli atti all'Ambito di Piacenza chiedendo di accedere alla scheda di valutazione dei titoli di accesso, accademici, professionali e culturali presentati con la domanda di inserimento nella GPS di Piacenza, per verificare la valutazione degli stessi e il punteggio attribuito dall'Ufficio in sede di inserimento in GPS (doc. 18).

A tale richiesta faceva seguito una laconica risposta dell'ufficio (prot. n. 542 del 22.04.2021) nella quale l'Ufficio così si esprimeva:

“Oggetto: Toma Alberto. Richiesta accesso agli atti.

Con riferimento alla Sua richiesta del 9.04.2021, nota prot. n. 1378/2021, si rappresenta quanto segue.

1. Nella scheda di valutazione titoli e punteggio attribuiti dall'Usp Piacenza, risultano riconosciuti:

a) Master in management marketing e comunicazione della musica (punteggio a sistema 1,0); b) Ecdl livello “core” (punteggio a sistema 0,5).

2. Non risulta, a tutt'oggi, riconosciuto il titolo relativo alle certificazioni linguistiche dichiarate (Inglese – B2). Tale titolo è tuttavia presente al sistema e sarà oggetto di valutazione.

Si precisa che lo scrivente Ufficio sta procedendo alla conferma e/o rettifica delle domande inserite in GPS. Di conseguenza, la Sua domanda sarà senz'altro oggetto di valutazione” (doc. 19)

Conseguentemente, con diffida del 28.5.2021 si contestava la pretestuosità della nota sopra citata (doc. 20, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies, 20 sexies).

In effetti, ciò che l'Ufficio affermava contrastava integralmente con le risultanze del fascicolo personale del docente ove, nella scheda relativa ai titoli accademici, professionali e culturali, oltre al punteggio del Master (1 punto), e la certificazione informativa (punti 0,5), era stato caricato a sistema (e non certo dal ricorrente, essendogli impedita ogni azione!), quello relativo alla certificazione linguistica in Inglese B2 (punti 3).

Inequivocabilmente, confrontando detta scheda (doc. 16 bis) con quella precedente



(doc. 3), risultava che tutti i titoli suddetti erano stati validati dall'Ufficio.

Pertanto evidenziando ancora una volta l'illegittimità e la contraddittorietà dell'azione amministrativa, si chiedeva ulteriormente di rettificare il punteggio e la posizione del sig. Toma in seno alle GPS.

Con decreto prot. n. 2325 del 3.06.2021 ricevuto il 4.6.21 l'Ufficio IX provvedeva alla rettifica e alla convalida del punteggio nella domanda delle GPS (doc. 21, 21 bis).

Con pec/diffida del 2.7.2021 contestando la tardiva attribuzione in capo al ricorrente del punteggio che gli spettava sin dalla presentazione della domanda di inserimento in GPS, si richiedeva all'amministrazione di aggiornare la posizione del sig. Toma nelle GPS (doc. 22, 22 bis, 22 ter, 22 quater, 22 quinquies, 22 sexies) e solo con provv.to prot. n. 3180 del 22.07.2021 l'amministrazione comunicava che “

In riscontro a sua comunicazione, prot. n. 2865 del 02.07.05.2021, si invia in allegato il decreto di rettifica della Graduatoria Provinciale Supplenze (GPS), relativo al Suo Assistito, Sig. Alberto Toma. Si precisa che la rettifica è stata già operata a sistema e che le GPS verranno ripubblicate nel più breve tempo possibile”. (doc. 23)

La malagestione della domanda di inserimento in GPS ha prodotto gravi conseguenze in capo al ricorrente.

Il sig. Toma è stato inserito in GPS col punteggio errato di 34,5 che ne ha determinato l'inserimento in posizione n. 953.

Se il suo punteggio (37,50) fosse stato valutato correttamente fin dall'origine, egli avrebbe avuto quantomeno la posizione n. 883 (che è la prima posizione in GPS del 21.9.2020 con il punteggio inferiore di 37,00) e, conseguentemente, sarebbe stato destinatario di supplenza annuale che, invece è stata assegnata a docenti con punteggio inferiore al suo.

IN DIRITTO

I. Violazione dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di buon andamento, trasparenza e buona fede, eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, violazione dell'Ordinanza Ministeriale 60 del 2020. Illegittimità ed illogicità della



condotta amministrativa. Violazione del principio dello scorrimento della graduatoria

Il sig. Toma è stato inserito in GPS con un punteggio errato di 34,50 che lo ha collocato nella graduatoria incrociata per le supplenze nella posizione n. 953.

Se all'atto della pubblicazione della graduatoria, e a seguito dei numerosi reclami inviati dal ricorrente immediatamente dopo la pubblicazione delle GPS, il ricorrente fosse stato inserito correttamente, avrebbe senz'altro ottenuto una supplenza annuale.

La certezza di tale assunto è data dai documenti allegati.

Nella convocazione del 3.11.2021 per la nomina a tempo determinato, scuola secondaria di II grado, posti di sostegno in deroga a/s 2020-2021, per la quale erano convocati i docenti di II fascia dalla posizione n. 859 fino alla 890, egli avrebbe potuto partecipare ed acquisire la cattedra che, è stata assegnata alla docente Lippiello Brigida con punteggio 37,50, e nella convocazione successiva del 6.11.2020, per la quale erano stati convocati i docenti dalla posizione n. 891 alla 1200, avrebbe senz'altro ottenuto un posto, considerato che le supplenze (con durata fino al 30 giugno) sono state attribuite ad altri insegnanti con punteggio inferiore e precisamente:

Cecitta Francesca punti 36

Taddeo Giuseppe Giovanni punti 36

De Leonardis Maria Patrizia punti 36 (doc. 8 pagg. 22-23)

Come si evince dalla successione dei fatti, l'amministrazione fino a marzo 2021 ha negato al ricorrente il punteggio corretto per i titoli posseduti.

A tale riguardo si evidenzia come, lo stesso titolo era stato già valutato e validato dall'amministrazione nel precedente inserimento 2017/2020.

Nonostante i diversi reclami inviati, la certificazione linguistica non veniva considerata e, pertanto, non veniva corretto il punteggio errato e non veniva aggiornata la posizione in graduatoria in tempo utile per ottenere la supplenza.

Solo nel febbraio 2021, a seguito della telefonata di un dipendente del Liceo Romagnosi, le legittime lamentele del sig. Toma venivano prese per la prima volta



in considerazione e, con modalità del tutto estranee ai principi che devono governare l'azione amministrativa, veniva "informalmente" e "silenziosamente" aggiornato il punteggio.

Tale fatto è avvenuto senza nessuna comunicazione o avviso al ricorrente.

Ma la circostanza più incredibile è che l'Amministrazione, pur di non riconoscere la propria negligenza e imperizia è giunta persino a smentire sé stessa!

Infatti, a seguito della istanza di accesso agli atti depositata dal sig. Toma nell'aprile del 2021, l'Ufficio, rispondendo alla legittima richiesta del ricorrente ha motivato la sua condotta affermando che la certificazione era in fase di verifica.

Detta affermazione era smentita dai documenti amministrativi già presenti sul sito del Ministero dell'Istruzione relativi alla posizione personale del ricorrente, ove era evidente che l'amministrazione "quatta quatta" aveva aggiornato il punteggio validando il certificato linguistico.

Ciò è ulteriormente evidenziato dal fatto che dopo la contestazione di tale riscontro e la diffida a porre rimedio ad una condotta così delirante, l'Ufficio ha emesso decreto di rettifica del punteggio ed ha, ma solo dopo l'ulteriore diffida, del 22 luglio 2021 dichiarato che la GPS era stata modificata a sistema.

Con la sua condotta la Pubblica Amministrazione ha violato palesemente i principi di trasparenza, buon andamento, buona fede a cui deve improntare la sua azione e altresì il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria che vincola l'amministrazione.

Infatti non vi è dubbio che anche l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze costituisce una procedura concorsuale di impiego e come tale è basata su una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Campania, sez. VI, 21/03/1997, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento delle graduatorie richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di



meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione della sede dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuna di essi in graduatoria è espressamente sancito...sotto il profilo generale dall'art. 28, 1 comma del Regolamento recante norme generali per lo svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova ed a immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente e per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".

(cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18.10.2011, n. 5611). Inoltre come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente prevista dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore".

Pertanto il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dalla norma speciale.

Afferma il Consiglio di Stato, "neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti."

II. Violazione dell'art. 8 co. 1) lett. D O.M. 60/2020, violazione dell'allegato A4.



risarcimento dei danni conseguenti

Da quanto sopra esposto è evidente che se il certificato del sig. Toma fosse stato valutato correttamente, il suo punteggio in GPS sarebbe stato maggiore, conseguentemente la sua posizione in graduatoria sarebbe stata più alta e ciò gli avrebbe permesso di essere assegnatario di una supplenza annuale (fino a 30 giugno 2021) che, invece è andata ad altri docenti con posizione deteriore.

La mancata assegnazione della cattedra ha creato in capo al ricorrente ingenti danni costituiti dal mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio corrispondente all'intera durata del rapporto di lavoro che avrebbe avuto e alla perdita della retribuzione per il periodo di illegittima estromissione dal rapporto.

Infatti alla mancata valutazione del titolo da parte dell'amministrazione scolastica è conseguita la mancata assegnazione in capo al ricorrente della supplenza e quindi del contratto di lavoro a cui aveva diritto, con mancata valutazione ai fini giuridici del periodo di durata nominale dello stesso ed economici per la perdita della retribuzione per il periodo in cui non è stato assunto.

Sussiste quindi il diritto al risarcimento dei danni corrispondenti al trattamento retributivo mancato per la supplenza annuale a cui aveva diritto nonché al riconoscimento ai fini giuridici del servizio (corrispondente all'intera durata del rapporto contrattuale) che avrebbe avuto diritto a prestare.

A tale ultimo proposito, si sottolinea che l'O.M 60/2020 (doc. 24) e la nota MIUR n. 1290 del 22 luglio 2020 (doc. 25) valutano il servizio annuale prestato su posto di sostegno 12 punti.

Così si esprime il Tar Campania sez, VIII – Napoli in un caso analogo “(...) la lesione ha prodotto effetti pregiudizievoli, di natura patrimoniale e non (...). In tale prospettiva la domanda può essere accolta tramite il riconoscimento degli effetti giuridici connessi alla nomina ed alla tipologia di incarico che l'interessato avrebbe avuto titolo ad espletare, con conseguente pieno recupero dell'anzianità giuridica (e del punteggio in cui essa si risolve) evidentemente utile anche ai successivi fini di carriera e concorsuali.

(...) Vanno risarciti i danni economici medio tempore maturati e non ristorati, in



quanto l'atto amministrativo illegittimo ha prodotto medio tempore effetti pregiudizievoli di natura patrimoniale rappresentati dalla differenza tra il trattamento economico percepito e quello, maggiormente vantaggioso, cui il ricorrente avrebbe avuto diritto" (Tar Napoli sent. n. 4051 del 10.10.2012); "a fronte dell'originario diritto alle assunzioni in esame in capo al ricorrente, il Ministero resistente deve essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente ai fini sia economici che giuridici di ciascuno dei servizi di insegnamento (...) (Trib. Bari, sent. n. 2340/2020).

In merito al danno patrimoniale.

Proprio in ragione dell'illegittima azione amministrativa, il sig Toma ha dovuto procacciarsi un altro e diverso lavoro per poter vivere.

Dopo varie ricerche, egli è stato assunto dalla GI Group S.p.A. con contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 26) a far data dal 27 ottobre 2020 e prorogati fino al 30 giugno 2021.

Come si evince dai documenti allegati (doc. 27), il sig. Toma, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado avrebbe percepito uno stipendio mensile di € 2.010,00.

$2.010,38 \times 8 \text{ (mesi di lavoro)} = 16.083,04$

A tale somma va aggiunta la 13 ° mensilità:

$2.010,38 : 12 = 167,53 \times 8 \text{ (mesi di lavoro)} = 1.340,25$

TFR

$2.010,38 : 13 = 154,64 \times 8 = 1.237,15$

TOTALE € 18.660,44

Lavorando in Amazon il ricorrente ha percepito uno stipendio di € 1.501,25 mensili (doc. 28)

$1.501,25 \times 8 \text{ (mesi di lavoro)} = 12.010,00$

13° mensilità

$1.376,00 : 12 = 114,67 \times 8 = 917,42$

14° mensilità

$1.376,00 : 12 = 114,67 \times 8 = 917,42$



TFR

$1.427,11 : 13 = 109,78 \times 8 = 109,78 \times 8 = 878,22$

TOTALE € 14.722,96

Detraendo dalla retribuzione che avrebbe percepito in qualità di docente di scuola secondaria di II grado per otto mesi, ossia per la durata della supplenza a cui avrebbe avuto diritto nell'a.s. 2020/2021 (€ 18.660,44), quella percepita nelle mansioni di addetto alle operazioni di magazzino per lo stesso periodo (€ 14.722,96 – doc.28) si rileva un danno differenziale di € 3.900,00.

Tutto ciò premesso ed esposto il sottoscritto procuratore, nella sua prefata qualità

R I C O R R E

all'Ecc.mo Tribunale di Piacenza, in funzione di Giudice monocratico del lavoro affinché voglia, salva ogni più utile declaratoria del caso e di legge:

accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità/ illiceità, della condotta dell'Amministrazione resistente consistente nella tardiva valutazione dei titoli allegati alla domanda di inserimento in GPS e quindi nella tardiva correzione della graduatoria

accertare e dichiarare che, in conseguenza dell'illegittima condotta dell'amministrazione convenuta sono state attribuite nell'a.s. 2020/2021 supplenze annuali a docenti con punteggio inferiore a quello del ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito dal sig. Toma commisurato alla perdita del trattamento retributivo migliore che avrebbe percepito per la supplenza annuale cui aveva diritto in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per l'a.s. 2020/2021, danno quantificato in € 3.900,00 o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia consistente altresì nel riconoscimento ai fini giuridici del servizio corrispondente all'intera durata annuale del rapporto contrattuale di insegnamento che il ricorrente aveva diritto a prestare.

Con vittoria di spese, competenze e accessori di legge.

In via istruttoria, in caso di contestazione dei conteggi prodotti, si chiede CTU contabile volta ad accertare il danno patito dal ricorrente.



Produzioni: 1) domanda di inserimento in GPS 2020; 2) graduatorie provinciali supplenze provincia di Piacenza 2.9.20; 3) posizione personale sig. Toma su istanze on line; 4) reclamo del 3.9.20; 4 bis) protocollo ambito Piacenza; 5) GPS 10.9.20; 6) reclamo 11.9.20; 6 bis) protocollo ambito PC; 7) pec sig. Toma 16.9.20; 7 bis) ricevuta protocollo ambito PC; 8) GPS 21.9.20; 9) convocazione GPS incrociate 28.9.20 prot 3414; 10) convocazione GPS incrociate 3.11.20 prot 4058; 11) convocazione GPS incrociate 6.11.20 prot 4136; 12) adesione convocazione 6.11.20; 12 bis) accettazione pec di adesione convocazione; 13) esiti convocazione 3.11.2020; 14) esiti convocazione 6.11.20; 15) mail Liceo Romagnosi; 16) posizione personale istanze on line aggiornata; 16bis) schermata punteggio aggiornato; 17) diffida rettifica punteggio; 17 bis) accettazione messaggio pec; 17 ter) consegna messaggio pec richiesta emissione decreto rettifica Ufficio Piacenza; 18) istanza di accesso ai documenti amministrativi; 19) risposta ufficio di Piacenza alla richiesta di accesso; 20) diffida del 28.5.21; 20 bis) accettazione diffida; 20 ter) consegna diffida Ufficio Scolastico Regionale Emilia; 20 quater) consegna diffida Romagna Ufficio Piacenza; 20 quinques) ricevuto di protocollo Ufficio Piacenza; 20 sexies) ricevuta protocollo Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna; 21) comunicazione prot n. 2338 del 4.6.21; 21 bis) decreto Toma prot. n. 2325 del 3.6.21; 22) diffida 2.7.21; 22 bis) accettazione diffida 2.7.21; 22 ter) consegna diffida 2.7.21 Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna; 22 quater) consegna diffida 2.7.21 Ufficio Provincia Piacenza; 22 quinques) ricevuta di protocollo Ufficio Scolastico Regionale; 22 sexies) ricevuta protocollo ufficio di Piacenza; 23) comunicazione ufficio Piacenza prot. n. 3180 del 22.7.21; 24) O.M. 60/2020; 25) nota Miur n. 1290 del 22.7.2020; 26) contratto di lavoro; 27) prospetti trattamenti retributivi; 28) buste paga; 29) CCNL comparto scuola 2016-2018.

DICHIARAZIONE: ai fini della normativa sul contributo unificato, il valore della presente controversia è indeterminabile e, vertendo in materia di pubblico impiego, il contributo unificato ammonta ad € 259, 00.

Parma, 2 gennaio 2022



(avv. Maria Giulia Bettati)

ISTANZA EX ART. 151 CPC

Il presente ricorso ha per oggetto il risarcimento dei danni subiti dal sig. Toma stante l'illegittima azione amministrativa sopra descritta svoltasi nell'a.s. 2020/2021

A parere di scrive dunque non essendovi attualmente modificazioni dei rapporti giuridici attinenti altri soggetti e non essendoci litisconsorzio necessario, il ricorso non va notificato ad altri soggetti.

In ogni caso, per quanto occorrer possa, si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 cpc, il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi rentui più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve esser notificato a tutti i docenti inseriti nelle GPS della provincia di Piacenza ove è inserito il ricorrente.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati

considerato che

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio (Cons. Stato 19 febbraio 1990 n. 106), inoltre la pubblicazione sulla G.U. sarebbe oltremodo onerosa per i ricorrenti.

Il giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica.

Il Tar Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo



dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09). Anche questo stesso Tribunale, in controversie analoghe a quelle in esame hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica

rilevato che

tale forma di notifica continua ad esser utilizzata sistematicamente dal Giudice amministrativo e dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive

Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

affinché il Tribunale adito valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 cpc, con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso nei confronti dei potenziali contro-interessati ovvero di tutti i docenti inseriti nelle GPS della provincia di Piacenza per la scuola secondaria di II grado vigenti tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso nonché di tutti i dati e atti ritenuti necessari sul sito internet del MIUR o dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna
Con osservanza.

Parma, 2 gennaio 2022

(avv. Maria Giulia Bettati)

